



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO di TIROCINI di FORMAZIONE e di ORIENTAMENTO

Prot n. 0769/14

TRA

L'Università degli Studi di Torino codice fiscale 80088230018 e partita IVA 02099550010, con sede legale in Torino (To) Via Verdi, 8 - CAP 10124, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentato/a dal Rettore Prof. Ezio Pelizzetti, nato/a a Santhia' (Vc), il 16/02/1944, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

E

Ente/Azienda: Associazione Paracadutisti Del Canavese, codice fiscale 92517500010, con sede legale in Busano (To) indirizzo Via Stefano Bruda 33 - CAP 10080, d'ora in poi denominato/a "Soggetto ospitante", rappresentato/a da Pietro Borghesio, nato/a a Torino (To), il 11/12/1954, in qualità di Rappresentante Legale.

Considerato

- l'art. 18, comma 1, lettera a), della L. 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i.
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e s.m.i.
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e s.m.i.
- la L.R. 22 dicembre 2008, n. 34 e s.m.i. e la Delibera attuativa 21 dicembre 2009, n. 100-12934
- l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, così come convertito dalla L. 14 settembre 2011 n. 148
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12 settembre 2011
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 19 dicembre 2012

si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il Soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto promotore l'accoglienza, presso le proprie strutture aziendali, di tirocinanti nei limiti temporali indicati dalla normativa citata in premessa.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da

un responsabile aziendale, indicato dal Soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo, secondo quanto previsto dal modello (allegato 2) del D.M. 25 marzo 1998, n. 142. e s.m.i.

La durata del tirocinio non può eccedere il periodo stabilito dalla normativa vigente.

Art. 3 - Permanenza del tirocinante presso il Soggetto ospitante

L'accesso alle strutture aziendali del Soggetto ospitante, dove si svolge il tirocinio, è consentito solo previa predisposizione del progetto formativo (di cui all'art. 2) sottoscritto dal Soggetto promotore, dal Soggetto ospitante e dal tirocinante.

E' permessa, con il consenso del tutore universitario, la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede. Di norma, tali attività sono indicate nel progetto formativo, in caso contrario devono essere comunicate con anticipo al Soggetto promotore. Le spese di viaggio o soggiorno o eventuali altre spese sono sostenute dall'azienda secondo le norme e procedure interne dell'azienda stessa.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto ospitante, il tirocinante ed il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, entro i limiti di legge, e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante. Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.

Art. 4 - Obblighi del tirocinante

Il Soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere a ciascun tirocinante una dichiarazione, inserita nel progetto formativo e di orientamento, con la quale lo stesso si assume gli impegni indicati nel modello (allegato 2) del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 5 - Sospensione, interruzione e proroga del tirocinio

E' consentita, per i motivi indicati nella normativa di riferimento, la possibilità di uno o più periodi di sospensione del tirocinio, previo accordo con il Soggetto ospitante e consenso del Soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto. Il Soggetto promotore si riserva di stabilire i requisiti ritenuti necessari per il riconoscimento dei tirocini interrotti prima del termine previsto.

Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti di durata massima stabiliti dalla normativa di riferimento.

Art. 6 - Valutazione finale

Terminato il periodo di tirocinio, il Soggetto ospitante consegna ad ogni tirocinante una scheda di valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto ed al raggiungimento degli obiettivi, trasmettendone copia al Soggetto promotore.

Oltre alla valutazione finale, il Soggetto ospitante consegna al tirocinante una dichiarazione di avvenuto tirocinio attestante la frequenza, che potrà essere fatta valere ai sensi di legge.

Art. 7 - Assicurazioni

I tirocinanti sono coperti da assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui all'art. 4, comma 1, n. 5, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e all'art. 2 del D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156.

Il Soggetto promotore, inoltre, assicura i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio del tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, al Soggetto promotore.

Art. 8 - Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante.

Art. 9 - Comunicazioni

Il Soggetto ospitante è tenuto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui art. 1, commi 1180 – 1185, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. I tirocini curriculari sono esclusi da tale obbligo di legge.

Art. 10 - Trattamento dei dati

Il Soggetto ospitante si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte del Soggetto promotore, si rinvia al Regolamento dell'Università degli Studi di Torino in materia (D. R. 24 febbraio 2006, n. 143).

Art. 11 - Durata

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, avrà validità per un anno e verrà rinnovata tacitamente di anno in anno.

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail, da entrambe le parti.

La comunicazione di recesso dovrà pervenire con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di effettivo recesso.

Il recesso dalla convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 12 - Spese

La presente Convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore.

Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante.

La presente convenzione sarà registrata a taxa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta di bollo e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto ospitante.

Letto, approvato, sottoscritto.

Li, 02/04/2014

(Soggetto promotore)



IL PRESIDENTE
Parà Pietro BORGHESIO


(Soggetto ospitante)